

ALLA C. A. DEI SEGRETARI E DEI REFERENTI PER LE POLITICHE SOCIALI

Buongiorno,

la legge n. 3 del 27/01/2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012), ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare, ossia persone che hanno contratto debiti ingenti in qualità di consumatori, per il mancato pagamento di utenze, canoni di locazioni, acquisti on-line, ecc, oppure piccole imprese, imprese agricole, lavoratori autonomi, ecc. che abbiano contratto debiti ingenti ad esempio per il mancato pagamento di fornitori.

Con la normativa il legislatore ha voluto strutturare tre diversi modelli procedurali per i soggetti non fallibili o consumatori e specificatamente:

1. procedura di sovra-indebitamento del debitore "non fallibile" – art. 10 e ss
2. procedura di sovra-indebitamento del consumatore – art.12 bis e ss
3. procedura di liquidazione del patrimonio del debitore – art.14 ter e ss

Le suddette procedure, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, dovrebbero realizzare l'effetto della cancellazione dei debiti pregressi del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore), fino ad oggi possibile appunto solo per determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali.

Le procedure introdotte nel nostro ordinamento per i debitori sovra-indebitati sono percorribili con l'ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.), con sede nel circondario del Tribunale competente. Le prerogative proprie dell'O.C.C. possono essere attribuite e svolte dal Segretariato Sociale allorché questi sia dotato - e si avvalga di professionisti dotati - delle competenze di merito necessarie per una gestione corretta della situazione di rischio ed entrambi i soggetti, sia l'O.C.C. che il professionista, siano debitamente iscritti negli appositi elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia.

Ad oggi non esiste sul territorio regionale una specifica definizione normativa o progettuale in merito; l'Assessorato regionale della Sanità, salute e politiche sociali ha pertanto concesso il nulla osta all'iscrizione dello *Sportello Orientamento Sociale* del Codacons in tali elenchi, affinché possa aprire sul territorio regionale uno sportello che abbia questa competenza, al quale sarà possibile accedere ed ottenere consulenza previo il pagamento della quota associativa.

Nonostante la normativa preveda una competenza esclusiva della Regione nella deliberazione in materia di esercizio delle attività di O.C.C., l'orientamento espresso dal Ministero della Giustizia si appalesa difforme in quanto previdente l'applicazione restrittiva della norma di riferimento con circoscrizione dell'ambito territoriale di operatività del Segretariato Sociale alla sola realtà comunale. Al fine di consentire l'accesso al servizio a tutti i cittadini valdostani, il Codacons necessita di un riscontro da parte dei Comuni quale presa di conoscenza dell'istituzione di un unico *Sportello Orientamento Sociale* nel territorio regionale da parte del Codacons stesso e circa l'operatività di tale sportello per i rispettivi territori comunali. Il suddetto riscontro deve essere trasmesso tramite PEC all'indirizzo sosaosta@pec.it all'attenzione dell'Avv. Bruno Barbieri.

Vi invitiamo, naturalmente, a voler segnalare ai vostri cittadini la possibilità di accedere a questo nuovo servizio. Per maggiori informazioni circa i tempi e le modalità con le quali verrà attivato lo *Sportello Orientamento Sociale* potete rivolgervi alla dott.ssa Sara Peraldo, referente tecnico del Codacons, all'indirizzo massaced@gmail.com.

Per eventuali chiarimenti in merito alla presente comunicazione, è a disposizione Eleonora Accurso, referente tecnico dell'area Politiche sociali, e.accurso@celva.it.